



CODICE CIVILE

Art. 402 c.c.

Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà' o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà' del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 7 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	XI — Dell'affiliazione e dell'affidamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 12 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-402-poteri-tutelali-spettanti-agli-istituti-di-assistenza/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it